Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 292

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 23.11.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 07/11/2026 ASD BERNALDA FUTSAL – ASD GORGOGLIONE
Reclamo proposto da: ASD GORGOGLIONE

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto in data 09/11/2026 dalla A.S.D. Gorgoglione, previo preannuncio di reclamo del 07/11/2026 ex art. 67, comma 1, del C.G.S., avverso la regolarità della gara in oggetto, valevole quale 6^ Giornata di Andata del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B Maschile s.s. 2026/2027 – Girone H, disputata il 07/11/2026 e conclusasi sul campo con il risultato di 6 – 4 in favore della società ospitante;

esaminata la memoria difensiva depositata in data 20/11/2026, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del C.G.S., dalla società resistente A.S.D. Bernalda Futsal, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Alfredo Platì;

visti gli atti ufficiali di gara e la documentazione acquisita al procedimento;

osserva

Con il gravame in esame, ritualmente trasmesso a mezzo P.E.C. anche alla controparte in data 09/11/2026, la ricorrente A.S.D. Gorgoglione ha chiesto che in danno della convenuta A.S.D. Bernalda Futsal fosse comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S., con il punteggio di 0 – 6, per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore BENEDETTO LUCIANO (nato il 25/05/1978, matricola FIGC 3877948) in posizione irregolare, in quanto gravato da una giornata di squalifica effettiva inflitta col Comunicato Ufficiale n. 101 del 22/04/2026 del Comitato Regionale Basilicata L.N.D., relativamente alla stagione agonistica 2025/2026, allorché militava nelle file della società OLD BOYS BERNALDA nel Campionato Regionale C5 Serie C/1, e mai scontata.

Si è ritualmente costituita la società resistente A.S.D. Bernalda Futsal, la quale, con la memoria del 20/11/2026, non ha in concreto contestato nel merito né l'irrogazione della squalifica né il suo mancato previo

esaurimento, ma ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità e/o inesistenza del ricorso per asserito difetto di sottoscrizione del preannuncio di ricorso inviato via P.E.C. in data 07/11/2026, assumendo che il messaggio recasse unicamente indicazioni dattiloscritte prive di firma autografa o digitale.

L'eccezione preliminare sollevata dalla resistente è infondata e va respinta.

Dagli atti del procedimento risulta che il preannuncio di ricorso è stato trasmesso in data 07/11/2026 alle ore 20:19 dalla casella di Posta Elettronica Certificata ufficiale della società ricorrente asd.gorgoglione@pec.it all'indirizzo istituzionale della Divisione Calcio a Cinque ricorsi@pec.divisionecalcioa5.it, con espressa spendita del nome del Presidente e legale rappresentante Antonio Palermo e con contestuale richiesta di addebito della relativa tassa. A tale adempimento ha poi fatto seguito, in data 09/11/2026, il deposito del ricorso motivato, ritualmente notificato anche alla controparte, come comprovato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in atti.

In tale contesto non può essere condivisa la prospettazione difensiva secondo cui la mancata apposizione, nel testo del preannuncio, di una firma autografa scansionata o di una firma digitale determinerebbe l'inesistenza dell'atto.

Va infatti dato seguito al principio affermato dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC, Sezione III, decisione n. 184 del 17 febbraio 2020, secondo cui, con riguardo al preannuncio di reclamo, l'invio tramite la casella P.E.C. ufficiale della società entro il termine regolamentare garantisce comunque la certezza della provenienza e la riferibilità dell'atto al club, rendendo recessiva l'assenza di una sottoscrizione materiale o digitale della persona fisica, ove non risulti compromesso il contraddittorio.

Nel caso di specie il preannuncio proviene dall'indirizzo P.E.C. ufficiale della società ricorrente, l'atto è tempestivo ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.G.S. ed il ricorso motivato è stato poi regolarmente notificato anche alla resistente, che ha potuto svolgere compiutamente le proprie difese.

Deve pertanto ritenersi che il preannuncio abbia pienamente raggiunto lo scopo cui è preordinato, con integrale salvaguardia del contraddittorio.

Giova inoltre precisare che, nell'ordinamento sportivo e segnatamente nel sistema del calcio regolato dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il Giudice Sportivo può intervenire anche d'ufficio in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, fermo restando che, una volta preannunciato o proposto un reclamo, esso deve comunque essere esaminato. Ne consegue che, una volta ritualmente acquisita al procedimento la questione relativa all'impiego di un calciatore squalificato e prima della definitiva omologazione del risultato, il Giudice Sportivo, accertata l'irregolarità, è comunque tenuto ad applicare la sanzione sportiva conseguente.

Per tali ragioni, l'eccezione preliminare di inammissibilità deve essere disattesa.

Nel merito sulla posizione irregolare del calciatore Benedetto Luciano il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Basilicata L.N.D. è risultato che e dalla documentazione ufficiale acquisita risulta che il calciatore BENEDETTO LUCIANO, nella stagione sportiva 2025/2026, militando nelle file della società OLD BOYS BERNALDA, partecipante al Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C/1, è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione), come da Comunicato Ufficiale n. 101 del 22/04/2026 del Comitato Regionale Basilicata.

È altresì provato che tale sanzione non è mai stata scontata nel prosieguo della medesima stagione sportiva. La nota ufficiale prot. n. 1101 del 12/11/2026 del Comitato Regionale Basilicata attesta infatti che il Campionato Regionale di Serie C/1 2025/2026 si è concluso con le gare del 18/04/2026 e che, successivamente al provvedimento disciplinare pubblicato sul C.U. n. 101 del 22/04/2026, la società OLD BOYS BERNALDA non ha disputato altre gare ufficiali.

L'art. 21, comma 6, del C.G.S. dispone che le squalifiche non scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere eseguite nella stagione o nelle stagioni successive; il successivo comma 7 prevede che, ove il calciatore abbia cambiato società, la squalifica residua venga scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza.

Nel corso della stagione sportiva 2026/2027 il calciatore Benedetto Luciano è stato tesserato dalla A.S.D. Bernalda Futsal. Ne consegue che la giornata di squalifica residua avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra della nuova società.

Dagli accertamenti esperiti sugli atti ufficiali di gara è emerso che il predetto calciatore è stato regolarmente impiegato dalla A.S.D. BERNALDA FUTSAL in tutte le prime cinque gare disputate nel Campionato di Serie B 2026/2027 – Girone H, senza aver mai scontato la squalifica residua inflitta con il C.U. n. 101 del 22/04/2026 del Comitato Regionale Basilicata.

Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte, con la prima squadra della nuova Società di appartenenza (A.S.D. BERNALDA FUTSAL), anche all'incontro in oggetto senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua.

Ne consegue che la Società A.S.D. BERNALDA FUTSAL, avendo schierato in gara un calciatore in posizione irregolare, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S., merita la comminazione della punizione sportiva della perdita della gara.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 237 del 11/11/2026,

DELIBERA

a) di accogliere il ricorso proposto dalla A.S.D. Gorgoglione e, per l'effetto, di infliggere alla società A.S.D. Bernalda Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6;

c) di disporre il non addebito / la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva in favore della società ricorrente A.S.D. Gorgoglione.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque

(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 23/11/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia